



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

ORDINANZA N. 4/2020

Garlate, 08/05/2020
N. Prot. 0003775

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, c.4 e 54, c.4 e 4-bis, D.lgs. 267/2000 - Divieto di spostamento di persone utilizzando i mezzi di trasporto pubblici e/o privati al fine di esercitare attività motoria o sportiva, per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS" – Integrazione all'Ordinanza n. 3/20 per obbligo di mascherina anche durante l'attività motoria e sportiva.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

1. Il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 1 e 2 ove si prevedono ordinanze più restrittive non in contrasto con le misure statali, di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
 - L'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n del 30 aprile 2020;
 - Le precisazioni e i chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2020, dove si afferma che "Al fine di svolgere attività motoria o sportiva di cui sopra è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività "

Tenuto conto

- dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo sia sul territorio regionale e nazionale soprattutto nell'ambito dei comuni limitrofi, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

Dato atto

- che la Decretazione sopra richiamata si pone l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato che

- in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Garlate, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citato;

Indirizzi web: www.comune.garlate.lc.it - e-mail: info@comune.garlate.lc.it

C.F. 83003020134 - P.I. 00634370134



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

- si ravvisa, in specie, la necessità di porre in essere interventi urgenti e improcrastinabili che prevengano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità, tra cui per quanto specificamente oggetto del presente provvedimento, al fine di escludere assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- alla luce delle su esposte precisazioni e chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri si potrebbero manifestare assembramenti incontrollati di persone provenienti da ogni comune della regione comodamente giunti sul territorio utilizzando mezzi privati e pubblici di trasporto;
- Il DPCM citato all'art 1 punto 1 lettere d) ed e) lascia ai sindaci la possibilità di chiudere specifiche aree per evitare assembramenti di persone e di conseguenza di limitare l'utilizzo di parte del territorio comunale;
- **Che in data 04.05.2020 prot. 3617 è stata emessa l'ordinanza n° 3/2020 che prevede:**
 - **il divieto di spostamento di persone utilizzando i mezzi di trasporto pubblici e/o privati per raggiungere il territorio del comune di Garlate motivati da necessità legate allo svolgimento di attività motoria e sportiva.**
 - **che detta attività motoria o sportiva andrà esercitata da tutti i praticanti sul territorio comunale solo con movimento corporeo o con l'utilizzo di velocipedi e mezzi simili a movimentazione corporea, partendo dalla residenza o dal domicilio di uno dei comuni del territorio regionale.**

Ritenuto

- necessario integrare l'ordinanza soprarichiamata per imporre l'obbligo dell'uso della mascherina o di idoneo mezzo per coprirsi naso e bocca anche durante lo svolgimento dell'attività motoria e sportiva, visto che la ciclabile ha una larghezza tale da non consentire l'utilizzo in sicurezza della stessa in caso di incrocio fra più persone o di superamento di una persona da parte di un'altra se non muniti di dispositivo idoneo;

Richiamati

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)”*

l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono

c. 4 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibile e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

c. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Dato atto che

- il presente provvedimento, comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000, è esecutivo dall'affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Garlate e trova applicazione fino al 17/05/2020, fatto salvo l'eventuale affievolimento anticipato, ovvero la prosecuzione delle criticità cui è diretto a porre riparo che verranno registrate in sede di prosecuzione e/o pronto aggiornamento della presente Ordinanza;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

per le motivazioni indicate e ivi descritte, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, **dal giorno 8 maggio 2020 sino al giorno 17 maggio 2020** compreso:

E' FATTO OBBLIGO, LUNGO LA CICLABILE A LAGO, DI INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA O IDONEO MEZZO IN GRADO DI COPRIRE NASO E BOCCA, ANCHE DURANTE LO SVOLGIMENTO DI OGNI ATTIVITA' MOTORIA E/O SPORTIVA.

DISPONE l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii; la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e la trasmissione per gli adempimenti di competenza:

al Comando di Polizia Municipale - alla Prefettura di Lecco - al Comando Carabinieri di Olginate.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori **la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 €** così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Lecco entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO

F.to **Arch. Giuseppe Conti**

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7 Agosto 1990 n. 241, e s.m.i.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Garlate;

Autorità cui è possibile ricorrere: contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Lecco entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni